UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 - C.F. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--R.C.D. n. Concessione demaniale n. L/O/ 4/5 del 0HO **CONCESSIONE DEMANIALE** DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO (D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009) Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Lesa alla ditta GALLAZZI ERNESTO, tipologia di concessione: AREE A TERRA OCCUPATE DA MANUFATTI NON RICONDUCIBILI A BENI CENSIBILI AL CATASTO FABBRI-CATI E NON RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO (art. 10 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), DARSENA COPERTA (art. 10 comma 1 lettera z) del D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) – attività d'uso: RESIDENZIALI E CON-NESSE/ PRIVATE DA DIPORTO, SCALI, APPRODI, ORMEGGI. ----IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO - richiamata la Convenzione n. 333/A del 7.07.2017 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di

Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dor-



	nelletto e Arona;						
Premesso che:							
- il sig. Gallazzi Ernesto, nato a Milano il 27.01.1936, residente a Lesa (NC							
	Via Sempione 141, c.f. GLL RST 36A27 F205E, era titolare della Concessio						
	e Demaniale rilasciata dall'Unione di Comuni Collinari del Vergante in data	L					
	20.05.2013 per l'occupazione di spazi appartenenti al Demanio della Naviga-						
	zione, del Lago Maggiore sul territorio del Comune di LESA (foglio 14 map-						
	pale 176 (parte) per complessivi mq. 233,87) ad uso "Aree a terra occupata						
	da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non ri-						
	conducibili ad attività aventi fini di lucro", "darsena coperta";						
	- che ai sensi dell'art. 1) della predetta concessione demaniale, la scadenza						
della stessa era fissata al 31.12.2018;							
- che in data 9.07.2018, ns. protocollo n. 4871, il sig. Gallazzi Ernesto, nato a							
	Milano il 27.01.1936, residente a LESA (NO) Via Sempione 141, c.f. GLL						
	RST 36A27 F205E, ha presentato istanza di rinnovo, ovvero di rilascio di						
nuova concessione demaniale, per l'occupazione di beni/spazi appartenenti al							
Demanio Pubblico dello Stato ed in particolare del Demanio della Navigazio-							
ne Interna del Lago Maggiore, come di seguito indicato:							
	COMUNE ATTIVITÀ DESTINAZIONE UBICAZIONE SUPERFICIE DUR	TA5					
ſ							

COMUNE	ATTIVITÀ	DESTINAZIONE	UBICAZIONE	SUPERFICIE	DURATA
		aree a terra occupate da			
		manufatti non riconducibili a			7 97
	Residenziali	beni censibili al catasto	Foglio 14		
LESA	e connesse	fabbricati e non riconducibili	mappale 176	mq. 233,87	9 anni
		ad attività aventi fini di	parte		
		lucro; Darsena coperta.	- /		

la Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – Setto re Attività Legislative e per la Qualità delle Normazioni – con proprio parere

reso con nota 30.09.2014 protocollo n 10222/DB0302 all'oggetto "Proroga delle concessioni demaniali: applicabilità dell'articolo 1, comma 18 del D.L. 194/2009 e s.m.i. ai beni del Demanio della navigazione piemontese. Risposta alla richiesta di parere Vs. protocollo 3930/DB1205", ha esplicitato che: -----1) la previsione di una pubblicità e dunque di un confronto comparativo, risponde all'esigenza di gara pubblica;-----2) l'apertura al mercato in base alle disposizioni comunitarie, ovviamente, è garantita anche in casi di rinnovo in quanto questo è comunque assimilabile a una nuova concessione ed è pertanto soggetto ai dettami comunitari;---3) la disciplina regionale sembra essere in linea con il dettato comunitario che richiede comunque la pubblicità e la comparazione delle offerte nonché l'assenza di favoritismi per il Concessionario uscente;------ con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 640 del 22.08.2018 si stabiliva ai sensi degli art. 22 e 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., di dare ampia pubblicità nelle forme di legge alla procedura di rinnovo; ------ visto il parere favorevole espresso dal Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca in data 6.05.2019, prot. 74/19; ------ visto il parere favorevole ai soli fini idraulici rilasciato dalla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale NOVA-RA e VERBANIA, con determinazione nº 1893/A1817A del 30.05.2019; ------ richiamata la determinazione n. 879 del 29.10.2019, con la quale, esperita l'istruttoria di rito, si provvedeva all'assegnazione dei beni sopra descritti in favore del Sig. Gallazzi Ernesto; -----



28.07.2009 e s.m.i), al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria per il periodo dal 2019 al 31.12.2027 (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009), -----per la seguente attività d'uso: residenziale e connesse - private da diporto, scali, approdi, ormeggi, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate.----Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il 31 dicembre 2027. -----Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2019 è stato determinato in € 2.128,74, ai sensi del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., ed è stato in parte versato dal Concessionario in data 12.02.2019 e a saldo in data 11.11.2019.-----I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale nº 13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati dall'ISTAT-FOI). -----Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento). -----Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Con-


	cessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del	
	bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone	
	Art. 3 – Si da atto della "garanzia" di € 1.516,00 costituita dal Concessionario	
	ai sensi della precedente Concessione Demaniale	
	La "garanzia" così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario,	
	al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicu-	
	rato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla	
	concessione	
	Art. 4 – L'area oggetto di concessione risulta già occupata dal Concessiona-	
/	rio, ai sensi della precedente concessione demaniale	
	Art. 5 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte	
	le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risana-	
	mento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie	
	durante il periodo di validità della concessione, nonché a sostenere gli one-	
	ri contributivi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso. In particolare il	
	Concessionario, così come indicato negli atti autorizzativi (Parere Commissa-	
-	riato italiano per la convenzione italo-svizzera sulla pesca Prot. 74/19 e de-	
	terminazione n. 1893 del 30.05.2019 della Regione Piemonte), si impegna	
	all'osservanza delle seguenti condizioni:	
	a) qualsiasi modifica della situazione esistente potrà essere soggetta al pa-	
*****	rere del Commissariato;	
	b) le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon	
	regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del	
	Concessionario ogni responsabilità di legge nei riguardi di terzi, per	
	eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere	

il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici del Settore competente);----restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizze-Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente. ------Il Concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione. -----

Previa autorizzazione dell'Autorità concedente può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessio-Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario. ------Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario: -per il mancato regolare pagamento del canone;------ per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;------ per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;------ per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;------ per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene con-Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso. -----Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assu-

sume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). ---Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione. ------Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario. -----Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima. ----Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa. ------L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione.-----Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spe-


me gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed as-



In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'uffi-Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni. Art. 17 –Trattandosi di concessione che ricomprende immobili (fabbricati) iscritti al N.C.E.U., ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della Legge 99/2009 con modifica portata in aggiunta all'articolo 3, comma 2, ultimo cpv, del D. Lgs. 504/92 il soggetto passivo tenuto al pagamento delle imposte (ICI, IMU, etc) è il Concessionario.----Art. 18 - Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente. -----Lesa lì, 0701 Volo Il Responsabile del servizio Geom. Renato MELONE Il sottoscritto Gallazzi Ernesto (c.f. GLL RST 36A27 F205E), avente le generalità e il domiciliò di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2


	(quantificazione del canone), 5 (manutenzione del bene), 6 (divieto di subconcessione), 7(divieto di	
	compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 9 (re-	
	sponsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della con-	
	cessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).	
	Eineste Gallazzi	
	Registrato a Borgomanero-Soortello di Amna 84420 NA3. Mod3 Imposita assocità della compacità di versamento effettuato in data MMMS. proces Gash CMPACA. per € Culo con Qualizzatura collegativa di mana di periodica di per	MARCA DA BOLLO del Economia £16,00 le Finanze SEDICI/00 24/12/28/9 19-18:17 0 DC08/26/26/55/245 ATIVO: 01181508496661
_	Carrieling To Bagallo Santia delle	10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7	(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, dr. Salvatore Sangrigoli	ineziona goma gomana gomana gomana gomana gomana gomana gomana gomana gomana gomana gomana gomana gomana gomana gomana gomana gomana goma goma goma goma goma goma goma gom

O Hanna soppy g		



LIVED DI CONFINE FRA LA PROPRIETA

IDROMETRO DI ÁRONA LIVELLO LACIO + 1.40 unt.



ONE DEMANIALE